

**SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. MOLISE ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA**

numero 10
PROT. 1291/COM/15
DEL 16/15

Campobasso, 16/15

OGGETTO: Archiviazione procedimento n.24/2015 promosso da Di Iorio F contro Sky Italia s.r.l. per rinuncia ex art. 20 regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS.

l'istruttore
Dr. Lucio-DALLA TORRE

il Dirigente
Df. Vincenzo TOMA

Servizio Bilancio, Contabilità, Provveditorato ed Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 07.05.2002, n. 4, e degli art. 10 e 11 del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale" il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria avuta la disposizione dal dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità del Consiglio Regionale a verificare, per quanto di propria specifica competenza, la disponibilità finanziaria attinente all'impegno di spesa di cui al presente atto per la relativa preregistrazione a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, ne attesta l'esatta e regolare imputabilità, così come di seguito riportato, al predetto Dirigente che la conferma e, nel sottoscriverla, se ne assume la personale responsabilità.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Dirigente

PREMESSO che in data 11.03.2015 l'utente Di Iorio ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°5906/COM/15 in data 11.03.2015, che vedeva come controparte l'operatore Sky Italia s.r.l..

RILEVATO che con nota 988 del 15.04.2015, l'ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse al 18 maggio 2015, per la discussione del reclamo e per verificare la possibile soluzione bonaria della controversia;


PRESO ATTO che con nota datata 25.05.2015 acquisita al protocollo di questo Servizio in data 25/05/2015 al n°1388/COM/15 è pervenuta via mail la rinuncia di Di Iorio a proseguire l'azione per sopraggiunto accordo, che si allega in uno alla presente;

VISTO l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale che "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza..., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";


VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";



VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe



concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;

RITENUTO di dover procedere in merito all’archiviazione della istanza di definizione presentata dall’utente **Di Iorio**, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall’art. 20 del soprarichiamato regolamento

DETERMINA


per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l’istanza di definizione prodotta dall’utente Di Iorio acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1388/COM/15 in data 25 maggio 2015 che vedeva come controparte l’operatore Sky Italia s.r.l. atteso che lo stesso ha ritirato l’istanza come da nota prot. 1388/COM/15 del 25.05.2015;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell’art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
